

Statuto

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita nel rispetto dell'art. 36 e segg. del Codice Civile l'associazione denominata:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCI CLUB GRUGLIASCO con sede in Via Giovanni Battista de la Salle, n. 6/A nel Comune di Grugliasco (Torino)

La sede può essere trasferita in ogni altro luogo, purché in Italia, con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo e con l'unica formalità di richiedere la variazione presso gli Uffici competenti al rilascio del Codice Fiscale dell'Associazione.

Articolo 2 - Scopo

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

L'associazione si prefigge, con unico scopo solidaristico ed avvalendosi in modo prevalente e determinante delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti, di:

- a) promuovere ed organizzare la pratica dello sci, nelle sue varie forme e derivazioni, e degli sport invernali, nonché degli altri sport in genere. Far conoscere i benefici che ne trae il corpo e lo spirito dalla pratica degli sport invernali e dello sport in genere;
- b) organizzare gite collettive per la pratica degli stessi;
- c) organizzare corsi di addestramento e di didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento per gli sport di cui alla lettera a);
- d) richiedere agevolazioni per l'uso degli impianti sportivi e per i soggiorni in località turistiche.
- e) organizzare competizioni sportive.
- f) assistere gli associati nelle situazioni di particolare rilievo che si dovessero creare durante lo svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere e nella scelta e ad acquisto delle attrezzature e abbigliamento sportivo.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.

Durante la vita, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport contemplati.

L'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, la gestione di un posto di ristoro.

L'Associazione è altresì caratterizzata dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, essa si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti di qualsiasi Ente di Promozione Sportiva cui intendersse affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati in linea con l'art. 24 dello statuto.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione che ne facciano richiesta

- e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
 3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
 4. L'ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale si riserva il diritto di accogliere o respingere la domanda di ammissione. In questo secondo caso, la domanda deve essere respinta entro 30 giorni dalla data di presentazione, senza la necessità di dover esporre i motivi della decisione. Dietro ricorso dell'interessato, tale domanda potrà essere riesaminata nella prima assemblea ordinaria.
 5. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
 6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
 7. Lo Sci club dovrà tesserare ad un Ente di Promozione Sportiva i propri soci.

Articolo 5 - Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Ogni associato ha diritto ad un voto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art.13.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissione volontaria;
 - b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 24 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a) almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo;
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua per i quali sussiste il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma codice civile e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria e straordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria sarà fatta mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione con facoltà di sottoscrizione per presa visione da parte del socio o in subordine mediante convocazione tramite mail, raccomandata a mano o postale.
2. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato o affisso almeno quindici giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

5. Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Spetta all'assemblea straordinaria deliberare sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione ai sensi dell'art.24 dello Statuto.

Articolo 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente fra i presenti. Il verbale dell'assemblea verrà trascritto nell'apposito libro sociale. Tutte le deliberazioni dell'assemblea, compresi i bilanci approvati, sono rese pubbliche mediante affissione alla bacheca sociale per almeno quindici giorni consecutivi.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da cinque ad un massimo di tredici componenti, incluso il Presidente, ed è determinato dall'assemblea dei soci ed eletti.

2. Il Consiglio Direttivo nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 5 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

3. E' fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione medesima, o discipline associata se riconosciute dal Coni ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale

sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 13 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo resterà ugualmente in carica finché sarà composta da un numero di membri almeno pari alla maggioranza dei componenti originari. Esso proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti.
2. Nel caso di impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Nel caso di dimissioni del Presidente il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Cglio direttivo in regime di prorogatio.

Articolo 14 – Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno, e le assemblea straordinaria;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 16 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione.

Articolo 17 - Il vicePresidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 18 - Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo - 19 Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
5. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 10 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 20 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.

Articolo 21 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione nonché in subordine da quanto derivante dallo svolgimento in via residuale di attività commerciali.

Articolo 22 - Sezioni

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 23 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute in prima istanza ad un tentativo di mediazione a cura di un socio nominato dal Consiglio Direttivo ed in seconda analisi all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale designato di comune accordo tra le parti.

Articolo 24 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria deliberante, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto dell' Ente di Promozione Sportiva a cui l'Associazione sarà affiliata e in subordine le norme del Codice Civile. Il presente statuto è costituito da numero 25 Articoli.

Grugliasco 21 Ottobre 2014

I SOCI FONDATORI

Sig. _____

Sig. _____